



COMUNE DI COLOGNE
Provincia di Brescia
(ufficio tecnico settore lavori pubblici)
REGIONE LOMBARDIA **PROVINCIA DI BRESCIA**

COMUNE DI COLOGNE
**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA E CIMITERIALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del

REV 1 febbraio 2018

**INDICE
GLOSSARIO**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	9
CAPO I -DISPOSIZIONI GENERALI	9
Art. 1 - Oggetto	9
Art. 2 - Competenze	9
Art. 3 - Responsabilità	9
Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento	9
Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico	10
CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	10
Art. 6 - Deposito di osservazione ed obitorio	10
CAPO III - FERETRI	11
Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro	11
Art. 8 - Verifica e chiusura feretri (competenza impresa trasporti funebri)	11
Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	11
Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri	12
Art. 11 - Piastrina di riconoscimento	12
CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI	13
Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso	13
Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri	13
Art. 14 - Orario dei trasporti	13
Art. 15 - Norme generali per i trasporti	14
Art. 16 - Riti religiosi e civili	14
Art. 17 - Trasferimento di salme	14
Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività	14
Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione	15
Art. 20 – Trasporto e Sepolture in luogo diverso dal Cimitero	15
Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero	15
Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti	15
Art. 23 - Rimessa delle autofunebri	16
TITOLO II - CIMITERO	17
CAPO I - CIMITERO	17
Art. 24 - Disposizioni generali di Vigilanza	17

Art. 25 - Reparti speciali nel cimitero	17
Art. 26 - Ammissione nel cimitero	17
CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE	18
Art. 27 - Disposizioni generali	18
Art. 28 - Piano cimiteriale	18
CAPO III- INUMAZIONE E TUMULAZIONE	20
Art. 29 - Inumazione	20
Art. 30 – Tumulazione	20
Art. 31 – Loculi di recupero	20
Art. 32 – Ossari per caduti in guerra	20
Art. 33 – Cassa di tumulazione	20
Art. 34 – Tasse	21
Art. 35 – Spese manutenzione	21
Art. 36 – Tumulazione in sepoltura private	21
Art. 37 – Tumulazione provvisoria	21
Art. 38 – Concessioni a privati	22
Art. 39 – Opere	22
Art. 40 – Concessioni	22
Art. 41 – Realizzazione cappelle e tombe famiglia	23
Art. 42 – Mancanza atto concessione	23
Art. 43 – Ordine di assegnazione loculi	23
Art. 44 - Identificazione delle sepolture	23
CAPO IV - ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRA.T.S.AZIONI	24
Art. 45 - Esumazioni ordinarie	24
Art. 46 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	24
Art. 47 - Esumazione straordinaria	25
Art. 48 - Estumulazioni	25
Art. 49 - Pubblicità	26
Art. 50- Persone autorizzate	27
Art. 51 - Chiusura del cimitero	27
Art. 52 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento	27
Art. 53 - Traslazione di feretri	27
Art. 54 - Raccolta delle ossa	28
Art. 55 - Oggetti da recuperare	28
Art. 56 - Disponibilità dei materiali	28
Art. 57 - Rifiuti cimiteriali	28
CAPO V - CREMAZIONE	29
Art. 58 - Crematorio	29

Art. 59 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione	29
Art. 60 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri	29
Art 61 Affidamento dell'urna cineraria	30
Art 62 Dispersioni delle ceneri	30
CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI	31
Art. 63- Orario	31
Art. 64 - Disciplina dell'ingresso	31
Art. 65 - Divieti speciali	32
Art. 66 - Riti funebri	32
Art. 67 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe	32
Art. 68 - Fiori e piante ornamentali	33
Art. 69 - Materiali ornamentali	33
Art. 70 - Lampade votive	33
TITOLO III - CONCESSIONI	34
CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE	34
Art. 71 - Sepulture private – Tombe di famiglia	34
Art. 72 - Modalità di concessione	35
Art. 73 - Durata delle concessioni	35
Art. 74 - Manutenzione	36
Art. 75 – Cappella cimiteriale per parroci e sacerdoti	36
CAPO II - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	36
Art. 76 - Revoca	36
Art. 77 - Decadenza	36
Art. 78 - Estinzione	37
TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI / IMPRESE DI POMPE FUNEBRI	38
CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI	38
Art. 79 - Accesso al cimitero per opere	38
Art. 80 - Vigilanza	38
Art. 81 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero	38
CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI	39
Art. 82- Funzioni - Licenze	39
Art. 83 - Divieti	40
TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	41

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE	41
Art. 84 - Mappa	41
Art. 85 - Annotazioni in mappa	41
Art. 86 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali	41
Art. 87 - Schedario dei defunti	42
Art. 88 - Scadenzario delle concessioni	42
CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI	42
Art. 89 – Norme di salvaguardia	42
Art. 90 – Sanzioni	42
Art. 91 - Cautele	42
Art. 92 - Canoni di concessione e tariffe servizi	42

GLOSSARIO

- *addetto al trasporto funebre: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;*
- *animali di affezione: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;*
- *attività funebre: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;*
- *autofunebre: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;*
- *avente diritto alla concessione: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;*
- *autopsia: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;*
- *bara o cassa: cofano destinato a contenere un cadavere;*
- *cadavere: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;*
- *cassetta resti ossei: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;*
- *cassone di avvolgimento in zinco: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;*
- *ceneri: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *cinerario: luogo destinato alla conservazione di ceneri;*
- *cimitero: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;*
- *cofano per trasporto salma: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;*
- *cofano di zinco: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;*
- *colombaro o loculo o tumulo o forno: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *concessione di sepoltura cimiteriale: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;*
- *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;*
- *cremazione: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;*
- *crematorio: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;*
- *decadenza di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario;*
- *deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;*
- *deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;*

- *deposito temporaneo*: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- *dispersione*: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi*: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- *estinzione di concessione cimiteriale*: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- *estumulazione ordinaria*: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- *estumulazione straordinaria*: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- *esumazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- *esumazione ordinaria*: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- *esumazione straordinaria*: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- *feretro*: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- *fossa*: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- *gestore di cimitero o crematorio*: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- *giardino delle rimembranze*: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri*: soggetto esercente l'attività funebre;
- *inumazione*: sepoltura di feretro in terra;
- *medico curante*: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- *obitorio*: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre*: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- *ossa*: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- *ossario comune*: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- *revoca di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- *riscontro diagnostico*: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- *sala del commiato*: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- *salma*: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- *sostanze biodegradanti*: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *spazi per il commiato*: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- *tanatoprassi*: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- *tomba familiare*: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- *traslazione*: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- *trasporto di cadavere*: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di

mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;

– trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

-tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

-urna cineraria: contenitore di ceneri.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della legge regionale Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 6/2004.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza Responsabile di servizio. Concorrono con il Responsabile del Servizio, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.T.S.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia sono

determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000n. 267.

Art. 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il servizio di osservazione delle salme;*
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico ;*
- c) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto , stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei famigliari;*
- d) l'inumazione in campo comune per i resti indecomposti;*

e la deposizione delle ossa in ossario comune;

f) il feretro per i deceduti i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

g) il conferimento delle ceneri in cinerario comune ;

h) l'uso del deposito mortuario nei casi previsti dall'art. 9 comma 5 del regolamento regionale n. 6/2004.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con delibera di Giunta Comunale.

Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del

D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale di polizia mortuaria e nel cimitero:

a) l'orario di apertura e di chiusura del cimitero;

b) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nell'anno;

c) l'elenco delle esumazioni e delle estumulazioni programmate;

d) il tariffario delle concessioni;

e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II - OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art. 6 - Deposito di osservazione ed obitorio

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro , nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

2. Ogni singolo cimitero (art 64 del D.P.R.285/90 e art 9 Reg. R n 6/2004 e s.m.i.) deve dotarsi di Deposito Mortuario. Quale deposito di osservazione può funzionare il deposito mortuario, di cui il cimitero deve essere dotato, ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale n. 6/2004.

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente Servizio A.T.S., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 ed all'art 11, c.3 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii..

7. Il Deposito mortuario o camera mortuaria, è il luogo interno al cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri , urne cinerarie, cassette di resti ossei , contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi , in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

8. In conformità dell'art. 12 del D.P.R. 285/90 il deposito di osservazione è destinato a ricevere salme di persone :

morte in abitazioni povere ed anguste che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;

morte a seguito di qualsiasi incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico ;

ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento ;

decedute per quali i famigliari abbiano chiesto di avvalersi di quanto esposto dall'art. 41 comma 5, del

Regolamento Regionale n.6/2004;

9. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III - FERETRI

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con le modalità di cui all'allegato 9 della D.G.R. n 20278 del 21/01/2005 .

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il competente servizio dell'A.T.S. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri (competenza impresa trasporti funebri)

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'A.T.S., sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004.

2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al regolamento Regionale n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

a) per inumazione:

– il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

– le casse dovranno avere le caratteristiche di cui all'allegato 3 del Regolamento regionale n. 6/2004 oppure, se provenienti da fuori regione, dall'art 30 del DPR 285/1990

– la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 d0 settembre 1990, n. 285;

– i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 66, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

– il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

– si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del DPCM 26 maggio 2000 tab A) se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

– è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

– il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

– il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

– il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

4. *I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.*

5. *Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.T.S. o suo delegato.*

6. *Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.*

7. *Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.*

8. *Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.*

Art. 10 - Fornitura gratuita di feretri

1. *Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purchè siano residenti in questo comune al momento del decesso .*

2. *Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile di servizio Sociale o in sua assenza dal Sindaco , sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).*

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

1. *Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.*

2. *Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.*

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

- 1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti di cadavere sono determinati con ordinanza del Sindaco o con delibera di Giunta Comunale.*
- 2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il trasporto cessa con la consegna del feretro al responsabile cimiteriale o suo incaricato.*
- 3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.*
- 4. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell' A.T.S. per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del regolamento regionale n. 6/2004 come modificato dal regolamento 1/2007.*

Art. 13 - Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

- 1. Il trasporto funebre può essere effettuato da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con Regolamento regionale n 6/2004 e successive modificazioni di cui al Reg. Regionale n. 1/2007 art 31 e segg.*
- 2. Il comune richiede ai soggetti individuati che esercitano l'attività funebre:*
 - a) il servizio o obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei famigliari;*
 - b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.*
- 3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara , ove necessario, e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, secondo le tariffe da stabilire in apposita convenzione , che definisce altresì, sentiti i soggetti che esercitano l'attività funebre, i casi in cui intervenire e i criteri della tumulazione, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere il rimborso ai famigliari (vedi gradi di parentela codice civile).*
- 4. I trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.*

Art. 14 - Orario dei trasporti

- 1. I trasporti funebri sono stabiliti con ordinanza del Sindaco . Le modalità operative sono definite dalla Giunta Comunale , tenendo conto delle obiettive e peculiari necessità delle famiglie e sentite le competenti autorità civili e religiose, per quanto di competenza. Con lo stesso provvedimento sono pure definiti i tratti di strada percorribili a piedi dal corteo funebre. Qualora vi siano esequie svolte in altri Comuni , oppure possibili ritardi nell'arrivo della salma al cimitero, e ciò contrasti con la possibilità di tumulazione immediata, la salma stessa verrà collocata nell'idoneo locale cimiteriale e tumulata il mattino successivo.*
- 2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.*
- 3. I veicoli per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.*

Art. 15 - Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente. Del Comune di decesso o di pregressa sepoltura.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento/cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio .

3. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 19 deve restare in consegna al vettore.

4. I cortei funebri debbono di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla Chiesa e da questa al cimitero se non vengono eseguite le funzioni religiose. I cortei funebri non debbono fare soste lungo il percorso ne possono essere interrotti da persone , veicoli od altro.

Art. 16 - Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

3. Il Comune assicura lo spazio pubblico antistante l'ingresso del Cimitero Comunale, idoneo allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi consentono la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 17 - Trasferimento di salme

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 37 e 39 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se il cadavere non è nella propria abitazione , ma presso ospedale , istituto, albergo ecc. il Sindaco , a richiesta dei famigliari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. Nelle stesse circostanze , il Sindaco sentito il competente servizio dell'A.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale , sono eseguiti in forma privata senza corteo.

3. I trasferimenti di cadavere per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il competente Servizio dell' A. S. L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario , egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art 6 , anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione , per eseguirne poi , trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria , salvo che questa lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. *Per le salme ed i cadaveri che risultano portatori di radioattività, il competente Servizio dell'A.T.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.*

Art. 19 - Trasporto per seppellimento o cremazione

1. *Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria , con decreto a seguito di domanda degli interessati.*

2. *Per ottenere l'autorizzazione va prodotta, anche da soggetti autorizzati, l'autorizzazione al seppellimento o alla cremazione rilasciate dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.*

3. *Alla autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.*

4. *Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.*

5. *I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.*

6. *Il trasporto di cadavere da Comune al forno crematorio e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Comune ove è avvenuto il decesso.*

Art. 20 – Trasporto e Sepolture in luogo diverso dal Cimitero

1. *Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune in sepolture diverse dal Cimitero, è autorizzato dal Dirigente o Responsabile di Servizio di Polizia Mortuaria , con decreto , a seguito di domanda degli interessati. La tumulazione è autorizzata ai sensi dell'art. 75, c. 6, lett. c) della legge regionale n. 33/2009.*

Art. 21 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. *Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento*

Art. 22 - Trasporto di ceneri e resti

1. *Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.*

2. *La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.*

3. *Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.*

4. *Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.*

5. *Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 60.*

6. *Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.*

7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento regionale n. 6/2004.

Art. 23 - Rimessa delle autofunebri

Le rimesse delle autofunebri devono essere attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed all'art 37 del regolamento regionale n. 6/2004.

TITOLO II - CIMITERO

CAPO I - CIMITERO

Art. 24 - Disposizioni generali di Vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 75 della legge regionale n. 33/2009.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.
3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112-113-113 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Regolamento regionale, n. 6/2004 e dell'art. 75, comma 3 della legge regionale n. 33/2009.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Regolamento regionale n. 6/2004.
6. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Territoriale Sanitaria (A.T.S.) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 25 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero, è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano cimiteriale, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono inumati, tumulati o cremati, su disposizione dell'A.T.S., nel Comune ove l'amputazione è avvenuta, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne l'inumazione o la tumulazione in altra destinazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.
4. Nell'interno del cimitero è prevista dal piano cimiteriale un'area destinata a "Giardino delle Rimembranze", per lo spargimento delle ceneri, come disciplinato nell'art. 62.
5. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 26 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, erano nate nel Comune;
 - c) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano avuto la residenza nel Comune per almeno anni 20;

- d) *le salme di persone decedute accidentalmente nel territorio del Comune qualunque ne fosse in vita la residenza;*
- e) *indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata di famiglia;*
- f) *i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90;*
- g) *ossa, i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.*

2. *Al di fuori dei casi sopra elencati, il Sindaco può, eccezionalmente e compatibilmente con la disponibilità, autorizzare la sepoltura di una salma su richiesta motivata di un parente del defunto.*

3. *Se trattasi di feretro esumato od estumulato dal cimitero di un altro Comune per scadenza della concessione o se trattasi di feretro che era inumato o tumulato con concessione scaduta nel nostro cimitero può essere tumulato solo sotto forma di resti mortali in celle ossario o ceneri in cella cineraria, nel caso non esista sepoltura privata in cui si trovi già collocata salma di un parente, previa autorizzazione del Sindaco, compatibilmente con la disponibilità.*

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 27 - Disposizioni generali

1. *Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.*
2. *Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Regolamento regionale n. 6/2004 anche alla luce delle modificazioni introdotte dal Regolamento R n°1 /2007 in particolare art .25 p.to 2 .*
3. *Il piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n 285e dal successivo art. 29*

Art. 28 - Piano cimiteriale

1. *Il Comune adotta un piano cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni.*
2. *Il piano di cui al primo comma è deliberato dal Comune, sentita l'A.T.S. e l'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), ed è revisionato ogni 10 anni od ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti.*
3. *Le aree cimiteriali e le relative zone di rispetto, come individuate dai piani cimiteriali, sono recepite dallo strumento urbanistico.*
4. *Nella elaborazione e nelle successive revisioni del piano si dovrà tener conto:*
- a) *dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni;*
- b) *della valutazione della struttura ricettiva esistente distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, in rapporto anche alla durata delle concessioni;*
- c) *della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura;*

- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e del recupero delle tombe abbandonate;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f) della necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche;
- g) della necessità di garantire l'accesso ai mezzi meccanici e per la movimentazione dei feretri;
- h) della necessità di garantire adeguata dotazione di impianti idrici e servizi igienici per il personale addetto e per i visitatori;
- i) delle zone cimiteriali soggette a vincolo paesaggistico o a tutela monumentale nonché i monumenti funerari di pregio per cui prevedere la conservazione o il restauro.

5. Nella redazione del Piano Cimiteriale è prevista un'area per l'inumazione, di superficie minima tale da comprendere un numero di fosse pari o superiore alle sepolture dello stesso tipo nel normale periodo di rotazione degli ultimi 10 anni, incrementate del 50%; se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio il numero minimo di fosse viene calcolato proporzionalmente.

6. Ai fini della determinazione della superficie di cui al punto 5) non si devono considerare le sepolture di cadaveri di persone professanti religioni per le quali non è prevista l'esumazione ordinaria

7. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) inumazioni individuali;
 - b) tumulazioni individuali (loculi);
 - c) sepolture private (manufatti a sistema di tumulazione o inumazione a posti plurimi);
 - d) celle ossario utilizzabili anche come celle cinerarie;
 - e) campi di inumazione comune, di resti mortali e concessioni scadute;
 - f) ossario comune (c.d. fossa comune, per la collocazione di resti mineralizzati e ceneri provenienti da urne cinerarie scadute);
 - g) camera mortuaria (deposito di osservazione);
 - h) locali per il personale di custodia;
 - i) aree per culti acattolici;
 - l) giardino delle rimembranze: area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri;
 - m) spazi per orazioni funebri in prossimità dell'ingresso del cimitero;
 - n) campo per resti umani (campo senza croci).
8. Gli elementi minimi degli elaborati del piano cimiteriale sono riportati nell'allegato 1 del R.R. n. 1/2007.

CAPO III- INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 29 - Inumazione

1. *Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, ubicati in suolo idoneo per struttura*

geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Con riferimento alla relazione geologica della dottoressa Ziliani, commissionata dal Comune, si da atto che la falda freatica è sensibilmente più bassa rispetto alla quota di inumazione e che la composizione del terreno risulta idonea alla mineralizzazione delle salme.

2. *Tali campi saranno divisi in riquadri, con fosse aventi requisiti minimi di cui all'art.15 del R.R. n. 6/2004 e la cui utilizzazione deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.*

3. *Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione, per la durata massima di **20 anni (10+10)** non rinnovabili decorrenti dal giorno del seppellimento e sono soggette al versamento di un diritto fisso stabilito con Deliberazione di Giunta (non soggetta a contratto).*

4. *Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.*

5. *Nelle sepolture comuni è vietata l'inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.*

6. *In caso di richiesta di sepoltura col solo lenzuolo di fibra naturale, il Comune può rilasciare l'autorizzazione previo parere favorevole dell'A.T.S. richiesto ai fini delle cautele igienico sanitarie.*

Art. 30 – Tumulazione

1. *Il Comune può concedere l'uso ai privati di:*

- a) *aree per tombe di famiglia o monumentali;*
- b) *tombe o forni o loculi individuali, di punta o di fascia;*
- c) *nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e ossari utilizzabili anche come urne cinerarie.*

Art. 31 – Loculi di recupero

La concessione dei loculi della parte vecchia, denominati di "recupero" aventi misure estremamente

ridotte inutilizzabili per la tumulazione dei feretri attualmente in uso, possono essere utilizzati anche come ossari per la raccolta dei resti mortali individuali o di urne cinerarie come ossari per la raccolta dei resti mortali individuali o di urne cinerarie con concessione di pari durata ai loculi ossari.

Art. 32 – Ossari per caduti in guerra

Il piano regolatore cimiteriale riserva una porzione del cimitero per i resti mortali dei militari caduti in guerra e nella lotta per la liberazione. Tale concessioni sono perpetue.

Art. 33 – Cassa di tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 Settembre 1990, N. 285.

Art. 34 – Tasse

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione sono fissate con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 35 – Spese manutenzione

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 36 – Tumulazione in sepoltura private

1. *La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista del 2° comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.*
2. *La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.*

Art. 37 – Tumulazione provvisoria

1. *Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:*
 - a) *in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari;*
 - b) *in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia o comunque abbia già avanzato la richiesta; in questo caso quando viene richiesta la tumulazione, provvisoria od eccezionale dovrà essere esibita al Comune dichiarazione di assenso del concessionario o dei concessionari.*

2. Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione ed è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto e in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione naturale ha durata di anni 30 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

*Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per un periodo **non superiore ad anni dieci**.*

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali previa nuova concessione e pagamento di quanto stabilito dalle tariffe comunali.

E' possibile il RINNOVO delle concessioni di loculi cimiteriali fino al raggiungimento del trentennio di tumulazione.

Il corrispettivo per il rinnovo del loculo cimiteriale è fissato nella misura del 50% (cinquanta per cento) del prezzo in vigore all'atto del rinnovo della concessione alla scadenza del primo trentennio per il primo decennio. Per il periodo successivo si dovrà aggiungere a tale corrispettivo tanti trentesimi dell'importo totale del costo del loculo fino a raggiungere i 30 (trenta) anni dal DECESSO.

3. In ogni loculo è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

4. Nel loculo, possono essere collocati, in relazione alla capienza, con esclusione dei settori A e B non

adatti, **una sola cassetta** o di resti ossei o una urna cineraria in aggiunta al feretro esistente, senza che tale operazione incida sulla scadenza della concessione stipulata comunque per la tumulazione del feretro. Rimangono a carico del richiedente tutti gli oneri (rottura lapide, ispezione, ripristini e tutto quanto necessario) per la verifica, sotto la sua responsabilità e con la supervisione del personale del comune, della effettiva capacità del loculo di accogliere la sopraccitata cassetta o urna. Sarà stabilito con deliberazione di Giunta comunale il costo per l'assistenza del personale comunale per la supervisione e la tumulazione della cassetta nel tumulo.

Tale concessione deve essere annotata nel contratto principale.

5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al R.R. n. 1/2007.

6. Qualora alla morte di un coniuge il superstite non abbia chiesto contemporaneamente la concessione del secondo loculo, tale beneficio potrà essere ottenuto dagli eredi o da chi abbia interesse facendo trasferire le spoglie del coniuge primo deceduto in un loculo attiguo a quello dove viene tumulato il nuovo deceduto. I familiari potranno chiedere il trasferimento dei defunti genitori in due loculi attigui qualora sia stata fatta specifica richiesta all'atto del decesso di uno dei coniugi.

E' consentita, nei casi di estumulazione straordinaria delle salme, la rinuncia da parte del concessionario o dei propri eredi al loculo, anche prima della scadenza trentennale dello stesso;

Nel caso di rinuncia del loculo di cui al comma 1 del presente articolo non verrà corrisposto alcun indennizzo per gli anni mancanti alla data di scadenza trentennale della concessione.

Art. 38 – Concessioni a privati

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione della Giunta Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati.
3. I singoli progetti debbono essere approvati dal Comune.
All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
4. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con esterno del cimitero.
5. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere verificate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato.
6. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
7. Il nuovo concessionario dovrà pagare al comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 39 – Opere

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Comune.

Art. 40 – Concessioni

La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 41 – Realizzazione cappelle e tombe famiglia

Le cappelle o tombe di famiglia devono essere costruite completate e collaudate entro due anni dalla concessione. Trascorso tale termine il Comune rientrerà in possesso dell'area concessa e non edificata senza nulla corrispondere al concessionario.

Art. 42 – Mancanza atto concessione

Per le concessioni per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

Art. 43 – Ordine di assegnazione loculi

La concessione dei loculi di nuova costruzione sarà effettuata seguendo l'ordine e la numerazione stabilita su disegno depositato presso l'ufficio preposto dopo la fine lavori e la verifica di conformità

Art. 44 - Identificazione delle sepolture

1. Ogni fossa di inumazione, loculo, cella ossario, cella cineraria, tombe di famiglia è contraddistinto da un cippo, lapide, monumento o altro supporto costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte.

2. L'installazione dei cippi, lapidi, monumenti, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro sono a carico interamente dei richiedenti o loro aventi causa.

3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO IV - ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI, TRA.T.S.AZIONI

Art. 45 - Esumazioni ordinarie

1. *Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione rispetta la previsione di 20 anni.*

2. *Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, (escludendo luglio ed agosto). e sono regolate dal Responsabile del servizio con proprio provvedimento ed eseguite dal personale addetto al cimitero; di tale operazione viene redatto processo verbale.*

3. *Nel caso di esiti trasformativi con parti molli o comunque in condizioni tali da rendere necessaria l'adozione di misure precauzionali igienico sanitarie, gli stessi sono riposti in contenitori idonei rispetto alla destinazione ai sensi dell'art. 20 del R.R. 1/2007; i resti potranno essere in questo caso:*

a) *essere inumati nel campo di inumazione , settore INDECOMPOSTI per un minimo di anni 2 sino ad un massimo di anni 5. Gli esiti da esumazioni ordinarie per rotazione se non richiesto il recupero dei resti vanno nel campo INDECOMPOSTI ovvero se resti ossei nell'ossario comune.*

b) *essere avviati, previo richiesta degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.*

4. *Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10, che consente di aggiungere direttamente sui resti mortali e/o nell'immediato intorno del contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive né inquinanti per il suolo o la falda idrica.*

5. *Il tempo di reinumazione viene stabilito in:*

a) *5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;*

b) *2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.*

6. *Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.*

7. *Le esumazioni ordinarie e straordinarie sono seguite alla presenza del personale addetto al cimitero; la presenza del personale dell'A.T.S. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria, le eventuali spese sono a carico del concessionario.*

8. *I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a celle ossario o loculi già in concessione, previa richiesta degli aventi diritto con spese a loro carico.*

9. *Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.*

Art. 46 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. *È compito del Responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.*

2. *Annualmente il Responsabile del servizio curerà la stesura di un elenco, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria, in esecuzione a quanto prescritto al presente regolamento*

3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria MASSIVE in campo comune è reso noto con comunicazione da pubblicare per 90 giorni all'albo comunale e nella bacheca del cimitero, con indicazione ai famigliari dei defunti delle opzioni di collocazione-destinazione.

Art. 47 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari e previa autorizzazione del Responsabile del servizio per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Prima di procedere alle operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e l'A.T.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del personale A.T.S.

6. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni straordinarie quando si tratta di cadavere portatore di radioattività a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possano essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

7. Le esumazioni straordinarie sono eseguite dal personale incaricato dal Comune che può richiedere la presenza del personale dell'A.T.S. qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico sanitaria.

Art. 48 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo

una permanenza nel loculo non inferiore a 30 anni.

3. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del servizio con proprio provvedimento.

4. Annualmente il Responsabile del servizio curerà la stesura di un elenco, **dei loculi scaduti** per i quali è attivabile l'estumulazione ordinaria, in esecuzione a quanto prescritto dal presente regolamento.

5. L'elenco di cui al punto "4" è pubblicato da gennaio a dicembre dell'anno considerato all'Albo comunale e nella bacheca del cimitero in modo da consentire ai famigliari dei defunti di prenderne atto e comunicare al Comune le decisioni in merito alla collocazione dei resti.

6. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

a) su richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni, per trasporto in altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione;

b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

7. *Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono eseguite alla presenza del personale addetto al cimitero; la presenza del personale dell'A.T.S. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.*

8. *I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a celle ossario o loculi già in concessione, previa richiesta degli aventi diritto.*

9. *Allo scadere delle concessioni a tempo determinato se non viene presentata richiesta di rinnovo, laddove sia previsto dal presente regolamento, di successiva collocazione o di destinazione ad impianto crematorio, il feretro o i resti non completamente mineralizzati avranno destinazione come da modalità descritte nei commi seguenti.*

10. *Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione esso è avviato per l'inumazione nel campo indecomposti previa apertura della cassa di zinco, come previsto dalla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.:*

a) in caso di estumulazione dopo i 30 anni dalla tumulazione il resto mortale deve essere inumato dopo avere creato le condizioni per facilitare la ripresa dei fenomeni di scheletrizzazione sostituendo le casse originarie con un contenitori di materiale biodegradabile e prevedendo l'eventuale addizione di particolari sostanze biodegradanti, direttamente sui resti mortali e/o nell'immediato intorno del contenitore, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di reinumazione viene stabilito in:

- 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;

- 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Quanto stabilito nel presente punto si riferisce solo alle estumulazioni per i quali i parenti non hanno fatto richiesta di altra collocazione e il tempo (5 anni o 2 anni) di reinumazione nel campo "INDECOMPOSTI".

b) in caso di estumulazione prima di 30 anni dalla tumulazione il resto o il cadavere deve essere inumato seguendo quanto specificato nel precedente punto a) fatto salvo il periodo di inumazione che è fissato in 10 anni.

11. *La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o aventi diritto, in difetto, del parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76, 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.*

12. *Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni od estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività a meno che l'A.T.S. dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.*

Art. 49 - Pubblicità

1. *L'elenco delle concessioni cimiteriali scadute deve essere reso noto mediante pubblicazione di avviso sull'albo comunale e nella bacheca cimiteriale, all'ingresso del cimitero, per almeno 90 giorni.*

2. *L'avviso deve contenere le seguenti informazioni alla cittadinanza:*

a) il nominativo del defunto;

b) l'indicazione della postazione, ossia numero tomba a terra e campo, numero loculo e campata;

c) la data scadenza concessione;

d) la facoltà di richiesta per i famigliari del defunto;

e) *la segnalazione che croci o lapidi, eventualmente presenti sulla sepoltura, se non ritirate dagli aventi titolo prima delle operazioni di estumulazione o esumazione, diverranno proprietà del Comune;*

f) *l'avviso che la fotografia del defunto resterà depositata presso l'Ufficio servizi demografici se non ritirata personalmente al momento dell'esumazione/estumulazione al cimitero.-*

3. Ove possibile l'ufficio addetto alla gestione del servizio cimiteriale invierà avviso ai parenti del defunto oppure curerà di apporre singoli avvisi ad hoc su ogni singola sepoltura.

4. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione delle ossa o degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi si intende come silenzio-assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune.

Art. 50- Persone autorizzate

Presenziare alle esumazioni ed estumulazioni è consentito solo ai parenti, all'Autorità Giudiziaria, al personale addetto o assistente per legge all'operazione.

Art. 51 - Chiusura del cimitero

Nei giorni in cui sono programmate esumazioni, estumulazioni o traslazioni, il cimitero viene chiuso al

pubblico con ordinanza del Sindaco, nella quale dovranno essere inseriti obbligatoriamente oltre alle date anche le fasce orarie.

Art. 52 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente ad eccezione delle estumulazioni eseguite su richiesta.

2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale a titolo di rimborso spese per l'intervento operativo.

3. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'articolo 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 53 - Traslazione di feretri

1. La traslazione di feretro da una sepoltura ad un'altra può essere eseguita sia su ordinanza del Sindaco che su richiesta dei parenti, restando comunque sempre subordinata all'autorizzazione del Responsabile del servizio .

2. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, la traslazione può essere effettuata previa idonea sistemazione del feretro in cassone di avvolgimento in zinco, il cui costo è a carico dei famigliari.

3. La traslazione è consentita solo nei seguenti casi:

a) espressamente indicati dal presente regolamento.

b) quando i famigliari hanno avuto in concessione sepolture private in cui il defunto ha diritto di essere sepolto.

4. In caso di traslazione il loculo reso libero rientrerà nella disponibilità del Comune senza alcun rimborso.

5. *La traslazione laddove comporti esumazione o estumulazione straordinaria è a titolo oneroso secondo il*

tariffario stabilito dalla Giunta comunale a titolo di rimborso spese per l'intervento operativo. Si intende a titolo oneroso anche la nuova concessione.

Art. 54 - Raccolta delle ossa

1. *Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie vengono depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto il collocamento in cassette di zinco da destinare a cella ossario o in alternativa la cremazione dei resti per la collocazione in cella cineraria.*

2. *E' consentito il collocamento fino al massimo di una cassetta a loculo e nei loculi con dimensioni adeguate per poter accogliere la stessa. La scadenza della concessione della stessa seguirà quella della salma esistente in loculo.*

3. *Sulla cassetta o urna dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.*

4. *Il costo delle cassette destinate a contenere i resti mortali è a carico del concessionario.*

Art. 55 - Oggetti da recuperare

1. *Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni vengano rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, questi sono consegnati ai familiari reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al personale addetto al Cimitero che li terrà a disposizione degli aventi diritto per un periodo di tre mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.*

2. *Le opere che assumono rilievo artistico o storico per la comunità dovranno essere conservate all'interno o all'esterno del cimitero, individuando modalità di collocazione idonea e dignitosa.*

Art. 56 - Disponibilità dei materiali

1. *I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o delle estumulazioni, se non reclamati, prima delle operazioni dagli aventi titolo passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri e smaltirli.*

2. *Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.*

3. *Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.*

4. *Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.*

Art. 57 - Rifiuti cimiteriali

Ai rifiuti da attività cimiteriale si applicano le norme del D.lgs. 152/2006 e del D.P.R. del 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. 31/7/2002 n. 179).

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 58 - Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto scelto dai familiari della persona defunta..

Art. 59 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione ,

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o avente diritto e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte.

d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Art. 60 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata.

L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune.

4. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art 343 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale , uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile . Il secondo

esemplare del verbale deve essere consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune se disponibile.

Art 61 Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

- il luogo di conservazione;

- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

3. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, a mezzo della polizia locale, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

4. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo. ()*

5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Art 62 Dispersioni delle ceneri

1. La autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile di questo Comune per le persone qua decedute, per le cui ceneri qui sepolte o derivanti da cadaveri e/o resti mortali qui sepolti.

2. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o in difetto, dal parente più prossimo o avente diritto, individuato secondo gli art 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

4. Nel territorio di questo Comune è ammessa in aree pubbliche, in aree private, nell'apposita area cimiteriale.

5. *La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interramento; è vietata l'aspersione superficiale.*

6. *La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dell'art 3, comma 1 n. 8 del D.lvo 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della strada), come risulta dalla delibera di definizione del perimetro del centro abitato.*

Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione . E' fatto divieto ai proprietari di aree private di recepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

Nell'interno del cimitero è prevista dal Piano cimiteriale un'area destinata a Giardino delle rimembranza , per la dispersione delle ceneri

Le parti del territorio comunale ove la dispersione non è consentita sono quelle definite aree sensibili dal PGT vigente .

7. *Al di fuori del cimitero , nei luoghi ove la dispersione è ammessa , è vietato interrare l'urna anche se di materiale biodegradabile.*

8. *E' vietata la dispersione in aria (al vento).*

9. *La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.*

10. *Sono eseguite a titolo oneroso, previo aggiornamento del tariffario , al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, le seguenti operazioni:*

- *dispersione in apposita area cimiteriale a richiesta dei famigliari per espressa volontà del defunto;*
- *dispersione eseguita dal personale autorizzato dal comune di cui all'art 3, comma 1 lettera d) della legge 130/2001*

In mancanza dei soggetti di cui all'art 3, comma 1 lettera d) della legge 130/2001, provvede alla dispersione

l'operatore cimiteriale.

L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo.

Per l'affidamento dell'urna cineraria non è corrisposta nessuna tariffa.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 63- Orario

1. *Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco con apposita ordinanza.*

2. *L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.*

3. *L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.*

Art. 64 - Disciplina dell'ingresso

1. *Nel cimitero si può entrare solo a piedi.*

2. *È vietato l'ingresso:*

- a) a tutti coloro che siano accompagnati da cani o da altri animali, salvo che si tratti di persone non vedenti;
- b) alle persone in stato di ubriachezza ovvero vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque non consone all'austerità del luogo;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 65 - Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del servizio ;
- n) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti sarà dal personale addetto al cimitero diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Art. 66 - Riti funebri

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto sia per la collettività dei defunti.

Art. 67 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

1. Nella parte di cimitero vecchia, le misure delle lapidi o monumenti da sistemare nel campo per

- inumazioni a terra come da indicazioni dell'ufficio preposto previa richiesta dell'interessato.*
2. *Nella parte di cimitero nuova, le lapidi o monumenti da sistemare nel campo per inumazioni a terra dovranno essere conformi per dimensione e materiali a quanto previsto negli elaborati tecnici progettuali.*
 3. *La lastra per la chiusura dei loculi, delle celle ossario e delle celle cinerarie, costituita da un unico elemento ancorato sulla struttura esistente, deve essere di materiale e colore omogenei rispetto alle strutture esistenti.*
 4. *E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 15 cm. Tale dimensione si riduce a 12 cm per le lapidi delle celle ossario e cinerarie.*
 5. *La posa in opera delle lapidi o dei cippi verrà effettuata a cura e spese dei concessionari. L'ufficio tecnico comunale vigilerà per garantire il rispetto delle norme del presente articolo del regolamento.*
 6. *Su ciascuna lapide, monumento o cippo devono essere riportati cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto ivi collocato.*

Art. 68 - Fiori e piante ornamentali

1. *Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale addetto al cimitero provvederà alla rimozione o sradicamento.*
2. *Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione dell'erba.*
3. *Le aree pertinenti al cimitero, sia interne sia esterne, dovranno essere tenute in modo decoroso.*
4. *E' fatto divieto di depositare fiori, ceri o altri ornamenti sui vialetti o i percorsi alla base dei loculi.*

Art. 69 - Materiali ornamentali

1. *Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba e simili indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, e se risulteranno non conformi alle richieste fatte a suo tempo dai familiari.*
2. *Il Responsabile del servizio gestione cimiteriale disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante e oggetti di tal genere che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.*
3. *I provvedimenti d'ufficio di cui al primo comma verranno adottati previa pubblicazione di avviso all'Albo comunale e sulla specifica postazione cimiteriale per un mese affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.*
4. *Per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta valgono gli stessi criteri stabiliti nei precedenti articoli in quanto applicabili.*

Art. 70 - Lampade votive

1. *I concessionari delle sepolture possono collocare su lapidi, monumenti e cippi lampade votive aventi caratteristiche tecniche ed estetiche conformi alle prescrizioni del piano regolatore cimiteriale a tutela del decoro e della miglior funzionalità dell'impianto elettrico cimiteriale.*
2. *Per il servizio di allaccio, fornitura e sostituzione delle lampadine e per il consumo di energia elettrica il concessionario o altro familiare del defunto sono tenuti al pagamento di tariffe in vigore.*

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 71 - Sepolture private – Tombe di famiglia

1. Il Comune può concedere a privati l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema tumulazione o campi di inumazione o ancora la concessione di manufatti già costruiti dal Comune.

2. La facoltà che il Comune possa concedere aree per l'impianto di sepolture private è considerato come eccezionale; di fatto il Comune può concedere sepolture private quando ritenga di aver garantita la superficie destinata a sepolture per la comunità.

3. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite dal regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esumazioni.

4. La tomba di famiglia viene ceduta dall'Amministrazione comunale in uso per anni 70 salvo rinnovo.

5. Il diritto d'uso delle tombe di famiglia è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua

famiglia fino al completamento della capienza del sepolcro.

6. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; può essere altresì consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione o l'inumazione di persone che risultino essere state con loro conviventi.

7. Ai fini dell'applicazione sia del primo che del secondo comma dell'articolo 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado del concessionario;
- b) i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei, uterini) del concessionario;
- c) il coniuge del concessionario e dei discendenti in linea retta;
- d) i generi e le nuore del concessionario;
- e) i conviventi del concessionario;
- f) Le persone UNITE CIVILMENTE come previsto dalla norma.

8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra indicati.

9. L'Amministrazione s'intenderà e rimarrà estranea alle contestazioni che potrebbero sorgere tra gli eredi.

10. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dai Regolamenti regionali 9 novembre 2004, n. 6, e n. 1/2007 in materia di attività funebri e cimiteriali.

11. Il diritto d'uso delle sepolture private è stabilito con apposito atto di concessione da parte dell'Ufficio tecnico, cui è affidata l'istruttoria dell'atto che deve essere formato corredato dalle planimetrie e da tutti gli allegati necessari, e formalizzato dalla segreteria comunale cui è affidata l'istruttoria dell'atto e formalizzato dalla segreteria comunale, a tempo determinato di 70 anni e

revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali, lasciando integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

12. L'assegnazione avviene previo bando pubblico ed il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del corrispettivo come deliberato dalla Giunta Comunale.

13. Il soggetto titolare della concessione può con atto scritto e sottoscritto rinunciare al diritto d'uso e quindi alla concessione, in questo caso il Comune con delibera di Giunta comunale dispone la decadenza della concessione cimiteriale ed il sepolcro ritorna nella piena disponibilità d'uso del Comune.

14. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. Al concessionario o agli aventi titolo alla concessione rinuncianti non spetta alcun rimborso.

15. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile, nemmeno per testamento. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

16. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto stesso e del presente Regolamento senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

17. Il costo delle tumulazioni nelle SEPOLTURE PRIVATE è a completo carico dei concessionari/famigliari e deve essere incaricato a ditte che svolgano tale servizio con personale coperto da assicurazione INAIL.

A tale onere si dovrà aggiungere il costo per l'assistenza da parte del personale del cimitero che sarà corrisposto al Comune e determinato con DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE.

Art. 72 - Modalità di concessione

1. La concessione in uso di sepoltura può concedersi solo in presenza della salma per i loculi ed i posti a terra, nonché dei resti o ceneri per celle ossario e cinerarie.

2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona defunta per la quale viene fatta la concessione, come da numerazione assegnata preventivamente dal Comune.

3. L'assegnazione dei loculi e delle fosse di inumazione è effettuata, esclusivamente dal Responsabile per la gestione cimiteriale in base al metodo sinusoidale.

4. Qualora ci fossero dei loculi o delle fosse di inumazione liberati a seguito di estumulazioni in ordine sparso, il Responsabile del servizio può decidere di far scegliere alla famiglia del defunto la posizione che preferisce; tale possibilità non è ammessa per i loculi nella campata attualmente in corso di assegnazione.

5. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 73 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dall'art. 25 del R.R. 1/2007.

2. La durata è fissata:

a) in 70 anni dalla data di stipula del contratto per le sepolture private (cappelle);

b) in 30 anni dalla data di stipula del contratto per i loculi;

- c) *in 10 anni dalla data di inumazione per le fosse ;*
- d) *in 30 anni per le celle ossario ;*
- e) *in perpetuo per i cippi e ossari dei caduti in guerra.*
3. *Le concessioni si estinguono alla loro naturale scadenza.*
4. *Le concessioni di cui al punto a) sono rinnovabili per pari durata.*
5. *Per le concessioni di cui ai punti b) e c), è ammesso un unico rinnovo decennale alla scadenza.*

Art. 74 - Manutenzione

1. *I concessionari delle sepolture provvedono a loro spese a mantenere in buono stato di conservazione i*

manufatti a pena di decadenza della concessione, previa diffida da notificarsi a mezzo di raccomandata, con concessione di un periodo di 2 mesi per ottemperarvi, trascorsi i quali la concessione decade e le salme sono estumulate.

2. *La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.*

Art. 75 – Cappella cimiteriale per parroci e sacerdoti

Nella chiesa del cimitero è prevista la possibilità della sepoltura di parroci e sacerdoti della Parrocchia nei limiti della capienza prevista e disponibile.

Le spese di verifica e di tumulazione sono a carico dei concessionari.

CAPO II - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 76 - Revoca

1. *Salvo quanto previsto dall'articolo 92, co. 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento o modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.*

2. *Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dall'Amministrazione comunale, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo*

residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. *Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale e sulla specifica postazione cimiteriale per la durata di 90 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione della salma. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.*

Art. 77 - Decadenza

1. *La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:*

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dalla cremazione, esumazione o estumulazione, salvo giustificato motivo;

b) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto;

c) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti b) e c) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o presumibili aventi titolo, in quanto reperibili; in casi di irreperibilità viene pubblicata sull'albo comunale, sulla bacheca del cimitero e sulla specifica postazione cimiteriale per la durata di

90 giorni consecutivi.

3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

4. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

5. Successivamente il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà, con propria determinazione, la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 78 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'articolo 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI / IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 79 - Accesso al cimitero per opere

1. Per l'esecuzione di opere, restauri e manutenzione gli interessati devono comunicare al responsabile del servizio tecnico il nominativo della ditta incaricata della realizzazione dell'opera.

2. Gli esecutori di opere o delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni al Comune o a terzi.

Art. 80 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere.

Art. 81 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.

2. Il personale del cimitero è altresì tenuto:

a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;

b) a tenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

d) a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Responsabile del servizio di polizia mortuaria chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale;

e) a vigilare che non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi all'interno del cimitero;

f) ad eseguire lavori di piccola manutenzione come lo spianamento dei viali, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;

g) ad eseguire le tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni, ricevere i cadaveri, calarli nelle fosse o deporli nei loculi, riparare i cedimenti, otturare le screpolature, pulire il cimitero.

3. Al personale suddetto è vietato:

a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;

b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

d) *esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;*

e) *trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.*

4. *Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.*

5. *Il personale addetto al cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.*

6. *Il personale del cimitero dipende:*

a) *organicamente dall'Ufficio tecnico;*

b) *dal Responsabile del servizio gestione cimiteriale per la tenuta dei registri, per quanto concerne le operazioni*

di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione di feretri.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 82- Funzioni - Licenze

1. *Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni:*

a) *disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;*

b) *vendita di casse e altri articoli funebri in occasione del funerale;*

c) *trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio;*

2. *L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o da altre persone giuridiche in possesso dei requisiti di cui al comma 3;*

3. *per poter svolgere l'attività funebre è necessaria l'autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 32 del R.R. n.1/2007;*

4. *il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita di casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso altro luogo, purchè non all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private e locali di osservazione;*

5. *l'autorizzazione per lo svolgimento di attività funebre non comprende funzioni di natura pubblica, quali la sorveglianza durante il periodo di osservazione in strutture sanitarie o l'accertamento di morte;*

6. *gli addetti allo svolgimento dell'attività funebre possiedono i requisiti formativi previsti dalla normativa vigente;*

7. *il Comune informa la cittadinanza sull'attività funebre, con particolare riguardo alle differenti forme di seppellimento, e relativi profili economici e alle imprese operanti nel proprio territorio;*

8. *la Regione, d'intesa con le associazioni rappresentate da Comuni e di categoria, promuove l'adozione del codice deontologico delle ditte individuali, delle società e delle altre persone giuridiche che svolgono attività funebre;*

9. *le imprese esercenti l'attività di pompe funebri sul territorio comunale, sono soggette alla vigilanza sull'attività funebre da parte del Comune che si avvale dell'A.T.S. per gli aspetti igienico-sanitari;*

10. *i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre possono realizzare e gestire propri servizi per il commiato;*

11. *l'autorizzazione per la gestione di sale del commiato, idonee a ricevere e custodire persone decedute presso abitazioni, strutture sanitarie di ricovero o cura è rilasciata dal Comune a soggetti autorizzati allo svolgimento di attività funebre ai sensi dell' art. 42 del R.R n. 6/2004.*

Art. 83 - Divieti

1. *È fatto divieto alle imprese:*

a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;

b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti allo scopo di offrire prestazioni;

c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;

d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 84 - Mappa

1. Presso il servizio cimiteriale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, deve essere tenuto e gestito anche con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che trova riscontro nella cartografia cimiteriale e nel registro.

Art. 85 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto;

b) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;

c) le generalità del concessionario o dei concessionari;

d) gli estremi del titolo costitutivo;

e) la natura e la durata della concessione;

f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

Art. 86 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto al cimitero è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici, come di seguito:

a) *le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;*

b) *le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;*

c) *le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;*

d) *qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.*

2. Il registro deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento della mappa cimiteriale.

Art. 87 - Schedario dei defunti

Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto anche con mezzi informatici.

Art. 88 - Scadenario delle concessioni

1. Presso il servizio cimiteriale viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del servizio è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza, ed affiggerlo presso la bacheca del cimitero e all'albo pretorio entro il dicembre dello stesso anno.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89 – Norme di salvaguardia

Per le concessioni che all'atto di approvazione del presente regolamento risultino scadute e per le quali è stata presentata richiesta di rinnovo, e che per responsabilità del Comune non sia stato possibile evadere la pratica di rinnovo, potranno essere applicate le norme del precedente regolamento.

Art. 90 – Sanzioni

Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 10-bis della legge regionale n. 22/2004, introdotto dalla legge regionale n. 6/2005 inoltre sono applicabili le sanzioni previste dal art. 77 l. 33/2009.

Art. 91 - Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (loculi, posti distinti, tombe di famiglia ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi e busti s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 92 - Canoni di concessione e tariffe servizi

I canoni di concessione e le tariffe per i servizi sono stabiliti con deliberazione di Giunta comunale.

Art. 93 - Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento regionale 9 novembre 2004, n. 6, e R.R. 6 febbraio 2007 n. 1 e delibera G.R. Lombardia 21 gennaio 2005 n. 20278 in materia di attività funebri e cimiteriali.